CAMERA DEI DEPUTATI N. 3638

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIAZZONI, TENTORI, FREGOLENT, DI SALVO, ZAN, MATTIELLO, PILOZZI, GANDOLFI, NARDI, LAVAGNO, ROCCHI, LACQUANITI, ROSTELLATO

Modifica all'articolo 143 del codice civile, concernente i doveri reciproci dei coniugi

Presentata il 25 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La trasformazione dei costumi sociali ha fatto sì che, nel corso del tempo, si evolvesse anche il diritto e, in particolare, il *corpus* normativo dedicato alla famiglia e con esso mutasse altresì il novero dei comportamenti integranti la violazione degli obblighi reciproci scaturenti dal matrimonio. Con il passare degli anni è stato dunque rivisitato anche l'obbligo di fedeltà e, in particolare, sono mutati i comportamenti che, integrandone la violazione, determinano l'addebitabilità della separazione.

La Corte di cassazione ha definito il dovere di fedeltà come l'obbligo che consiste nell'impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca cioè di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio e che non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali.

Nella più moderna e recente elaborazione dottrinale il divieto di intrattenere relazioni extraconiugali ha finito con il perdere progressivamente il suo ruolo di nucleo centrale e predominante del do-

vere di fedeltà. Il suo fulcro non è più l'imperativo negativo « non tradire, non commettere adulterio », ma quello positivo volto alla ricerca, alla realizzazione e al consolidamento della comunione di vita materiale e spirituale, della finalità di intenti e di un progetto attivo di vita insieme. Nel contesto odierno la fedeltà viene intesa nel significato più ampio di lealtà e dedizione vicendevoli: consiste nell'impegno dei coniugi di non tradire la fiducia reciproca.

Appare opportuno rimarcare l'importanza che quanto precisato assume nella valutazione dell'addebito della separazione e nello specifico le modalità con cui è posta in essere la relazione extraconiugale. Non ogni « comportamento infedele » – ampiamente inteso – del coniuge integra, infatti, l'ipotesi del tradimento, ma la violazione degli obblighi coniugali rileva soltanto se animata dalla consapevolezza e dalla volontà di ledere l'onore e il decoro del proprio consorte al quale, quindi, deve derivare un pregiudizio per la dignità personale oltre che un'offesa della sensibilità.

Ciò che rileva è, quindi, il comportamento adultero ostentato senza cautela dal coniuge, che rende intollerabile la convivenza o comporta un grave pregiudizio all'educazione della prole e non già l'« adulterio » perpetrato quando tra i coniugi sia intervenuta una separazione, sia pure di fatto, ovvero in ipotesi di convivenza meramente formale essendosi, in tali ipotesi, già esaurita la comunione affettiva e spirituale che dovrebbe caratterizzare il rapporto coniugale.

In altri termini, affinché la separazione sia addebitabile è assolutamente necessario che l'infedeltà sia causa o concausa della crisi coniugale.

Imprescindibile è, dunque, che il giudice non si limiti a valutare i comportamenti del coniuge fedifrago ma, in base a un accertamento rigoroso e bilaterale, prenda in esame il rapporto coniugale nella sua interezza estendendo l'indagine anche alla condotta tenuta dall'altro coniuge.

Molto recentemente, la Corte di cassazione ha, in proposito, precisato che in tema di separazione personale tra coniugi il giudice non possa fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'articolo 143 del codice civile, dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.

In particolare, « l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale in tanto può giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto determini la situazione d'intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale » (Corte di cassazione sentenza n. 27730 dell'11 dicembre 2013).

La giurisprudenza recente ha dunque chiarito come, ai fini dell'addebito della separazione, la pronuncia del giudice non possa fondarsi sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale essendo necessario un nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale.

L'interpretazione giurisprudenziale ha di fatto riportato la valutazione sull'obbligo di fedeltà nel novero di una più generale valutazione sulla situazione coniugale e sulle responsabilità da parte del coniuge nell'aver causato o no una situazione di intollerabilità alla prosecuzione della stessa.

La fedeltà nel matrimonio, come sancita nel codice civile risulterebbe dunque solo il residuo dell'indissolubilità cattolica del legame matrimoniale (la promessa di essere sempre fedele).

Occorre considerare, inoltre, come la legge n. 219 del 2012 abbia superato, dopo un lungo e faticoso percorso, la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, una distinzione che all'epoca rese fondamentale la previsione dell'obbligo di fedeltà tra i coniugi.

La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare dal novero dei doveri che nascono dal matrimonio, sanciti dall'articolo 143 del codice civile, l'obbligo di fedeltà, retaggio di una visione superata dell'istituto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione ».

17PDL0047830